**Modello dettagliato per una presa di posizione individuale sulla consultazione nell’ambito dell’attuazione della mozione 19.3633 «Difensore civico dei diritti dell’infanzia»**

Dipartimento federale dell’interno DFI

Inselgasse 1

CH-3003 Berna

per posta elettronica a kinderjugend@bsv.admin.ch (versione PDF e word)

Luogo, data ((scadenza: 29 marzo 2024))

**Presa di posizione sulla consultazione «Modifica dell’ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (OPAG)» nell’ambito dell’attuazione della mozione 19.3633 «Difensore civico dei diritti dell’infanzia»**

Gentile signora consigliera federale,Gentile signora Wüthrich,Gentili signore, egregi signori,

nella lettera del 15 dicembre 2023 dell’allora capo del Dipartimento, il consigliere federale Alain Berset, avete invitato le parti interessate a prendere posizione in merito al progetto preliminare e al rapporto esplicativo sulla suddetta questione. Accogliamo volentieri questo invito e vi ringraziamo per l’opportunità fornitaci.

((Nella presa di posizione individuale vi chiediamo di descrivere la natura della vostra organizzazione e la vostra attività nello specifico. Spiegate chiaramente perché l’istituzione di un difensore civico nazionale e indipendente dei diritti dell’infanzia, che svolga attività di consulenza legale e intermediazione rivolte ai bambini, è fondamentale per i minori e per la vostra organizzazione. È importante che sottolineiate non solo la necessità, ma anche il potenziale impatto positivo di tale istituzione sui minori e sulla società nel suo complesso, possibilmente con esempi concreti tratti dalla vostra pratica)).

Siamo lieti di prendere posizione come segue:

**La nostra posizione in breve**

Accogliamo con favore il fatto che il Consiglio federale riconosca le grandi lacune presenti in tema di giustizia a misura di minore, ma ci rammarichiamo che venga ora posta in consultazione una proposta inadatta a colmarle: per alcuni aspetti fondamentali, il mandato conferito dal Parlamento tramite la mozione rimane disatteso.

A nostro avviso, la modifica proposta alla OPAG ha poco a che vedere con la mozione Noser. Pertanto, respingiamo questa modifica come attuazione della mozione Noser. Chiediamo invece al Dipartimento di elaborare un messaggio a livello legislativo. Ciò dovrebbe soddisfare le questioni centrali espresse nella mozione e nella richiesta legislativa, ovvero l’istituzione di un Ufficio dell’Ombudsman pubblico, nazionale e indipendente dei diritti dei bambini che si occupi efficacemente dei minori e dia loro accesso alla giustizia, fornendo attività di consulenza legale e intermediazione nazionali e indipendenti.

La necessità di un simile referente, che aiuti i bambini a far valere i propri diritti attraverso un contatto diretto, appare evidente e risulta tuttora insoddisfatta in un’ottica di lungo termine. È inoltre palesemente necessario intervenire con un’azione a livello nazionale in termini di sussidiarietà. E non riusciamo a comprendere l’affermazione secondo cui le attività a livello federale nel campo della consulenza e dell’intermediazione per i minori non sarebbero possibili sulla base della Costituzione federale.

Qui di seguito desideriamo approfondire e motivare la nostra posizione:

**Presa di posizione generale sul progetto**

La più grande lacuna in materia di diritti dei minori – e allo stesso tempo il chiaro ed esplicito mandato politico della mozione 19.3633 «Difensore civico dei diritti dell’infanzia» – è la mancanza di un Ufficio dell’Ombudsman pubblico, nazionale e indipendente dei diritti dei bambini che offra attività di consulenza legale e intermediazione. Il progetto posto in consultazione lo omette. Le modifiche proposte all’Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (OPAG) si limitano a rafforzare i diritti dei bambini all’interno della nuova Istituzione svizzera per i diritti umani (ISDU), che conduce ricerche, condivide conoscenze, consiglia le autorità e crea un network con tutti i portatori di interesse. Sebbene accogliamo con favore il rafforzamento dei diritti dei minori all’interno dell’ISDU, tale proposta ha poco a che vedere con la mozione Noser 19.3633, che chiede benefici diretti e immediati per le persone più vulnerabili del nostro Paese. Il difensore/ombudsman ha lo scopo di informare e consigliare i bambini sui loro diritti, fungere da intermediario tra questi ultimi e le autorità coinvolte e garantire ai minori l’accesso alla giustizia. Perché i bambini, in quanto individui, hanno diritti che lo Stato deve rispettare. Il difensore/ombudsman garantisce l’esercizio dei loro diritti.

Con l’approccio attuale si introducono per lo più progressi minimi, ma non si garantisce come auspicato una giustizia a misura di minore né si prevengono prontamente le ingiustizie che si verificano quando i bambini non vengono informati o ascoltati. È necessario pertanto un messaggio al Parlamento che attui i punti chiave della mozione e migliori l’accesso dei minori alla giustizia con l’istituzione di un Ufficio dell’Ombudsman pubblico, nazionale e indipendente dei diritti dei bambini. In questo contesto, il progetto posto in consultazione non risponde alle esigenze immediate dei minori coinvolti in procedimenti giudiziari, né riflette la volontà politica del Parlamento, che ha presentato la mozione più di tre anni fa.

**Comprensione, delimitazione e valore aggiunto del ruolo dell’Ombudsman dei diritti dei bambini**

Un Ufficio dell’Ombudsman pubblico, nazionale e indipendente dei diritti dei bambini ha il compito principale di assicurare che i minori abbiano accesso alla giustizia e ai diritti procedurali garantiti dall’art. 29 della Costituzione federale (come il diritto di audizione e il gratuito patrocinio, la rappresentanza legale e il diritto a un trattamento paritario ed equo). Oggi questo non è garantito, come viene spiegato in dettaglio a pagina 3 del rapporto esplicativo, insieme ad altre lacune del sistema attuale. Nel sistema giuridico svizzero, i bambini non possono rivendicare i loro diritti sanciti, qualora le autorità coinvolte vengano meno alla loro attuazione, senza dover richiedere un ulteriore supporto. Le attuali istituzioni comunali, cantonali e nazionali non risolvono questo problema. Diversamente, un Ufficio dell’Ombudsman pubblico, nazionale e indipendente dei diritti dei bambini fornisce e semplifica l’accesso alla giustizia per i minori in base alle situazioni. Questa figura informa, consiglia e funge da intermediario tra il minore e i professionisti del sistema giudiziario a tutti i livelli di istanza. In particolare, l’intermediazione e la formulazione di raccomandazioni sono compiti centrali del difensore/ombudsman che garantisce così l’attuazione dei diritti dei minori e dei diritti procedurali. Tale referente ha un valore aggiunto decisivo per i minori e per la società nel suo complesso. Si tratta di un’integrazione indispensabile ed efficace al sistema attuale:

* in tal modo i minori hanno accesso alla giustizia che spetta loro di diritto in situazioni in cui le leggi esistenti non sono applicate in modo appropriato dalle autorità e dai tribunali, e i genitori, per vari motivi, non sono in grado di difendere i diritti dei loro figli.
* Un Ufficio dell’Ombudsman pubblico, nazionale e indipendente dei diritti dei bambini, che possa intervenire tempestivamente e lavorare per migliorare il sistema sulla base di esperienze pratiche, è vantaggioso anche dal punto di vista economico. Previene le ingiustizie e, a seconda del momento in cui si interviene, fornisce vari tipi di prevenzione – evitando così elevati oneri successivi. Un
* L’Ufficio dell’Ombudsman pubblico, nazionale e indipendente dei diritti dei bambini promuove anche la resilienza dei minori, prerequisito fondamentale per una vita indipendente e autonoma. È dimostrato che la resilienza è particolarmente cruciale in giovane età, poiché nelle prime fasi della vita si verificano molti sconvolgimenti. Vengono rafforzate caratteristiche come l’autoefficacia, l’adattabilità, la capacità di risolvere i problemi e l’assunzione precoce di responsabilità personale. Questa combinazione si traduce in termini economici in un eccellente rapporto costi-benefici.
* Un Ufficio dell’Ombudsman pubblico, nazionale e indipendente dei diritti dei bambini non crea doppioni, non interferisce con la divisione delle competenze e quindi con la sovranità dei Cantoni o delle autorità e dei tribunali, e non influisce sulle responsabilità del sistema giudiziario. Il suo è piuttosto un ruolo di supporto e coordinamento a livello nazionale per garantire l’attuazione di alcune parti della Costituzione federale, della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia, delle leggi e delle ordinanze nazionali e cantonali e delle linee guida per una giustizia a misura di minore. Il difensore/ombudsman garantisce che i professionisti locali attuino i diritti dei bambini per tutti i minori in Svizzera.

**Necessità di Ufficio dell’Ombudsman pubblico, nazionale e indipendente dei diritti dei bambini**

Il progetto perde l’opportunità di colmare la lacuna presente nel funzionamento del nostro sistema giudiziario. Lacuna che esiste perché non esiste un Ufficio dell’Ombudsman pubblico, nazionale e indipendente dei diritti dei bambini. Il progetto posto in consultazione sostiene che un difensore/ombudsman a livello nazionale non sarebbe appropriato dal punto di vista tecnico, non riconoscendo il modus operandi di un Ufficio dell’Ombudsman pubblico, nazionale e indipendente dei diritti dei bambini che funga da intermediario tra i minori e i professionisti locali e formuli raccomandazioni. Un Ufficio dell’Ombudsman dei diritti dei bambini nazionale consente ai minori un accesso a bassa soglia e senza barriere, poiché oggi possono contattarlo senza incontrare alcun ostacolo per telefono, videochiamata, e-mail o chat. Inoltre, il difensore/ombudsman funge telefonicamente da intermediario tra il minore interessato e gli specialisti locali. Se una figura importante non è ancora stata coinvolta a livello locale, l’Ufficio dell’Ombudsman pubblico, nazionale e indipendente dei diritti dei bambini lo segnala all’autorità locale o al tribunale competente e si adopera per assicurarne la nomina o il coinvolgimento, che si tratti di un curatore, di un rappresentante legale, di un mediatore, di un operatore socio-pedagogico di sostegno alla famiglia o di un assistente sociale scolastico. Sono i professionisti locali che, sulla base delle raccomandazioni, attuano le ulteriori misure necessarie in loco in modo adeguato per il minore e lo accompagnano direttamente. L’ Ufficio dell’Ombudsman dei diritti dei bambini è coinvolto solo in base alle situazioni nell’ambito di un breve case management fino a quando i diritti del minore e i diritti procedurali non verranno garantiti. La necessità e la domanda nella pratica sono evidenti:

* L’Ufficio dell’Ombudsman pubblico, nazionale e indipendente dei diritti dei bambini è necessario perché le leggi esistenti, ad esempio il diritto all’informazione, all’audizione o alla rappresentanza legale, non sono sempre applicate correttamente dagli organi statali come le autorità e i tribunali e manca un «check and balance» per i minori.
* Promuovendo la giustizia minorile nel sistema giudiziario e sostenendo la gestione della qualità del sistema giuridico l’Ufficio dell’Ombudsman pubblico, nazionale e indipendente dei diritti dei bambini rafforza i diritti dei minori nel loro complesso.
* La giustizia incentrata sul minore ha un impatto diretto sulla salute mentale e fisica dei bambini coinvolti e sulla loro resilienza; evita la necessità di risarcimenti successivi perché i diritti dei bambini sono stati ignorati. Questo vale in particolare per tutti i minori altamente vulnerabili, come quelli con disabilità, trascurati, orfani o vittime di violenza.
* I (pochi) difensori civici nei Cantoni, nelle città e nei comuni che esistono oggi si occupano solo di questioni relative alla rispettiva amministrazione e non attinenti alla giustizia. Inoltre, l’esperienza ha dimostrato che solo gli adulti si rivolgono a questi uffici. Tuttavia, il 90% delle richieste di informazioni da parte dei minori all’attuale Ufficio dell’Ombudsman privato dei diritti dei bambini riguarda la giustizia, non l’amministrazione – a volte anche a livello nazionale o internazionale come parte delle vie di ricorso e quindi sostanzialmente al di fuori dell’area di competenza dei difensori civici cantonali.
* Oltre alla consulenza legale e all’intermediazione nei singoli casi, il lavoro a livello sistemico è fondamentale per migliorare efficacemente l’accesso dei minori alla giustizia. Questo può essere realizzato con successo solo da un ufficio che possiede esperienza pratica: per rafforzare il network dei portatori d’interesse, promuovere la cooperazione e garantire il trasferimento di conoscenze, anche a livello intercantonale, tale referente deve disporre di esperienza pratica nel fornire consulenza legale ai bambini e nel fungere da intermediario tra i minori e i professionisti locali. Il rafforzamento dei diritti dei minori all’interno dell’Istituzione svizzera per i diritti umani, proposto nel progetto posto in consultazione, avrebbe poca influenza sull’attuazione dei diritti dei bambini da parte dei professionisti in loco, a causa della mancanza di rilevanza pratica in questo settore. Inoltre il Parlamento beneficia della possibilità di consultare un’organizzazione con esperienza pratica in merito all’impatto delle proposte legislative sui diritti dei minori.
* Il numero di emergenza psicosociale nazionale 147 di Pro Juventute (24 ore su 24, 7 giorni su 7) si basa sulla possibilità di indirizzare i minori a un Ufficio dell’Ombudsman pubblico, nazionale e indipendente dei diritti dei bambini. Il 20% delle chiamate al’Ufficio dell’Ombudsman privato dei diritti dei bambini avviene attraverso il suo servizio di triage. Il numero di emergenza 147 può fornire un primo supporto di tipo psicosociale in caso di intenti suicidi, ad esempio, ma a differenza di un Ufficio dell’Ombudsman indipendente dei diritti dei bambini, non può fungere da intermediario tra il minore e il professionista locale.

**L’unicità di Ufficio dell’Ombudsman pubblico, nazionale e indipendente dei diritti dei bambini per i minori nel sistema giudiziario**

In tutta la Svizzera non esiste, né a livello comunale, né cantonale, né nazionale, un ufficio pubblico, a bassa soglia di accesso e indipendente, con funzioni di consulenza legale e di intermediazione relativamente al sistema giudiziario. Solo l’Ufficio dell’Ombudsman dei diritti dei bambini Svizzera, istituzione di diritto privato, svolge questo compito come progetto pilota temporaneo e progetto modello.

Il Consiglio federale presume che a livello cantonale e comunale esistano già molti servizi che svolgono attività rilevanti e che questi debbano solo essere ampliati dai Cantoni e dai comuni. Si presume che questa ipotesi si basi sullo studio «Unabhängige Kinderrechtsinstitution in der Schweiz: aktueller Stand und Handlungsbedarf» del 22 luglio 2022. Tuttavia, nello studio sono state incluse tutte le istituzioni che hanno a che fare direttamente o indirettamente con i minori, sebbene gran parte degli interessati non sia rilevante ai fini della valutazione della necessità di un Ufficio dell’Ombudsman pubblico, nazionale e indipendente dei diritti dei bambini con attività di consulenza legale e intermediazione. Ciò è dovuto al fatto che detti interessati fanno essi stessi parte del sistema giudiziario e dei decisori (ad esempio, l’APMA o il pubblico ministero), perché non offrono servizi direttamente rivolti ai minori (ben il 55% degli intervistati) o perché non svolgono l’attività pertinente di consulenza legale completa e di intermediazione nel sistema giudiziario. Inoltre, la stragrande maggioranza di queste figure non è facilmente accessibile per i bambini e non offre informazioni in un linguaggio semplice, né servizi di traduzione o siti web con informazioni a misura di minore.

Il Consiglio federale presume inoltre che i Cantoni possano contare sul coinvolgimento di numerose organizzazioni private per colmare le lacune. Tuttavia, va notato che più della metà degli interessati intervistati si considera già finanziata in modo inadeguato, in particolare le ONG. Quindi, senza risorse finanziarie da parte dei Cantoni, dei comuni o della Confederazione, è improbabile che vi sia un impegno importante in questo senso. Gli stessi interessati ritengono che i problemi più urgenti, oltre ai finanziamenti, siano una sufficiente facilità di accesso per i bambini e le lacune nella legislazione nazionale e cantonale. Molti degli intervistati, soprattutto soggetti privati e semipubblici, hanno spesso un problema di indipendenza, poiché il loro lavoro dipende dalle priorità dei donatori.

**Necessità di una soluzione nazionale e indipendente**

Il progetto posto in consultazione sostiene che la politica per l’infanzia e la gioventù, e quindi l’attuazione della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia, sia di competenza dei Cantoni e che quindi anche l’istituzione di un Ufficio dell’Ombudsman dei diritti dei bambini dovrebbe essere di competenza cantonale. L’UFAS non riconosce che, oltre ai Cantoni, anche la Confederazione avrebbe il dovere di attuare i diritti dei bambini. È quindi responsabilità della Confederazione garantire i diritti dei minori nelle procedure a livello federale (SEM, UFSPO) e nella procedura di presentazione di comunicazioni al Comitato ONU sui diritti dell’infanzia (in conformità con il protocollo facoltativo 3). Ai sensi dell’art. 43a della Costituzione federale, la Confederazione deve quindi assumersi questo compito, in quanto ciò supera la capacità dei Cantoni ed esige un disciplinamento uniforme da parte sua.

Un vero e proprio Ufficio dell’Ombudsman pubblico, nazionale e indipendente dei diritti dei bambini garantisce l’attuazione delle norme per i minori attraverso le sue attività di consulenza e intermediazione e ha quindi un ruolo di supporto e coordinamento che, come già menzionato, va oltre le possibilità dei Cantoni e deve essere ragionevolmente introdotto a livello nazionale. Affidarsi a soluzioni cantonali su base volontaria e puntare esclusivamente al rafforzamento dei diritti dei minori nell’ambito dell’Istituzione svizzera per i diritti umani, senza compiti di consulenza legale e intermediazione, comporta gravi svantaggi:

* la consulenza legale e l’intermediazione per i minori richiedono un know-how specialistico: conoscenze giuridiche in tutti i settori del diritto unite a competenze specifiche nel trattare con i minori e un’offerta multilingue. Efficienza significa istituire un ufficio nazionale che disponga di queste competenze, senza che 26 cantoni debbano svilupparle. Questo sarebbe possibile solo su base volontaria e con ingenti oneri, risulterebbe difficilmente realizzabile su tutto il territorio, richiederebbe decenni e comporterebbe enormi costi operativi per Confederazione, Cantoni e comuni.
* Delegare il compito ai Cantoni su base volontaria significherebbe che l’accesso alla giustizia per un minore dipenderebbe dal luogo in cui vive, con conseguenti disparità di trattamento e ingiustizie. Una soluzione nazionale e indipendente, invece, darà a tutti i bambini la possibilità di accedere alla giustizia. Questo significa uguaglianza e giustizia per tutti i bambini, indipendentemente dal loro luogo di residenza. La portata di questa disparità di trattamento si può intuire se si considera che negli ultimi 50 anni solo sette Cantoni hanno istituito difensori civici per l’amministrazione.
* La prassi degli ultimi anni ha dimostrato che in molti casi sono coinvolti più Cantoni (ad esempio nei procedimenti di protezione dei minori quando un bambino è stato posto in time out fuori dal Cantone e i due genitori vivono in Cantoni diversi). A volte riguarda anche i Cantoni e gli uffici federali (ad esempio, situazioni di protezione dei minori in relazione all’ufficio di comunicazione nazionale per lo sport e a una società sportiva locale). Una soluzione nazionale è l’unico modo per fornire in questi casi un’assistenza non burocratica, rapida ed efficace.
* I pochi difensori civici cantonali e comunali si limitano ai problemi relativi alla rispettiva amministrazione. Non sono responsabili delle richieste molto più frequenti di consulenza legale per i minori e di intermediazione in tema di giustizia – e certamente non nell’ambito del ricorso a livello nazionale o internazionale.
* Nel caso dei difensori civici cantonali o comunali esistenti, garantire l’indipendenza dagli specialisti del sistema amministrativo rappresenta una sfida. La situazione è ben gestita nel quotidiano, ma sarebbe più facile per un Ufficio dell’Ombudsman pubblico, nazionale e indipendente dei diritti dei bambini assicurare la loro indipendenza.
* Ogni triage – ad esempio da parte dell’ISDU o del numero di emergenza 147, che non può fornire consulenza legale e attività di intermediazione nel caso di richieste dirette da parte dei minori, ma solo reindirizzarle – comporta il rischio che i minori non raggiungano un difensore/ombudsman responsabile della giustizia e non ricevano alcun sostegno. Sebbene l’ISDU possa svolgere un ruolo positivo nel trasferimento delle conoscenze e nel coordinamento, non è adatto a fornire un supporto rapido e pratico, a prevenire direttamente le ingiustizie e a garantire i diritti personali dei minori in modo tempestivo.
* L’attività di un Ufficio dell’Ombudsman pubblico, nazionale e indipendente dei diritti dei bambini non interferisce con la divisione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni, perché non è una parte coinvolta e non assume alcuna rappresentanza legale né conduce procedimenti, ma si limita a formulare raccomandazioni. Per questo motivo, non si entra in contraddizione con la divisione dei compiti e delle competenze.

Dal punto di vista della sussidiarietà, a cui viene giustamente attribuito un peso elevato in Svizzera, è quindi evidente la necessità di agire a livello nazionale.

**Esistono basi costituzionali e legali**

Il progetto posto in consultazione propone l’attuazione della mozione a livello di ordinanza nell’ambito dell’Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (OPAG), ma senza affrontare il compito centrale di un Ufficio dell’Ombudsman pubblico, nazionale e indipendente dei diritti dei bambini con attività di consulenza legale e intermediazione. Il Consiglio federale sostiene che l’adempimento di questo compito fondamentale non sarebbe possibile nel quadro della Costituzione federale e a causa dell’attuale suddivisione di competenze e incarichi tra la Confederazione e i Cantoni. Tuttavia, il rapporto esplicativo non contiene alcuna giustificazione comprensibile.

L’attuale quadro giuridico svizzero offre un margine di manovra sufficiente per attuare il mandato principale della mozione. In esso viene chiarito che sia la Confederazione che i Cantoni sono tenuti a tener conto degli speciali bisogni di incoraggiamento e protezione dell’infanzia e della gioventù (art. 67 cpv. 1 Cost.). La Costituzione federale garantisce addirittura, all’art. 43a, che la Confederazione assume unicamente i compiti che superano la capacità dei Cantoni o che esigono un disciplinamento uniforme da parte sua. Non va dimenticato che l’obiettivo sociale comune è sancito dall’art. 41 Cost., che obbliga la Confederazione e i Cantoni ad adoperarsi per sostenere i bambini e i giovani nel loro sviluppo in individui indipendenti e socialmente responsabili e a promuovere la loro salute. Oltre alle disposizioni costituzionali, la Svizzera è obbligata a livello internazionale ad attuare le convenzioni rilevanti in materia. Vanno inoltre ricordati i già citati art. 29 «Garanzie procedurali generali» e art. 29a «Garanzia della via giudiziaria» della Costituzione federale. Il capoverso 1 dell’articolo 29 stabilisce che ogni persona (compreso il minore) ha diritto a un trattamento uguale ed equo nei procedimenti dinanzi agli organi giudiziari e amministrativi e a essere giudicata entro un termine ragionevole. Il capoverso 2 stabilisce che le parti (compresi i minori) hanno diritto di essere sentite. Il capoverso 3, a sua volta, stabilisce che chiunque (compresi i minori) non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.

In questo contesto, non si comprende perché il progetto posto in consultazione parta dal presupposto che la Confederazione non abbia la competenza per garantire le attività di consulenza e intermediazione a livello nazionale, ma sia responsabile della consulenza e del collegamento in rete delle autorità. Alla luce delle esplicite disposizioni costituzionali e degli obblighi internazionali, sembra palese che la Confederazione abbia sia l’autorità che la responsabilità di intervenire in questa materia. Se il Consiglio federale stabilisce che l’attuazione degli obblighi della Svizzera è lacunosa, in particolare a causa dell’assenza di difensori civici comunali o cantonali per l’infanzia responsabili della giustizia, la Confederazione deve intervenire in via sussidiaria. Non si comprende perché la competenza sussidiaria della Confederazione debba essere attribuita solo alla consulenza e al collegamento in rete delle autorità, ma non alla garanzia di attività di consulenza legale e di intermediazione su tutto il territorio nazionale da parte di un Ufficio dell’Ombudsman indipendente dei diritti dei bambini per i minori che rispetti i principi costituzionali e l’uguaglianza giuridica. Secondo l’art. 43a Cost., la Confederazione dovrebbe assumere unicamente i compiti che superano la capacità dei Cantoni o che esigono un disciplinamento uniforme da parte sua. Questo è precisamente ciò che è stato fatto nel caso dell’ufficio di comunicazione nazionale per lo sport. Secondo i risultati del rapporto esplicativo, non vi sono solo carenze nella consulenza e nel collegamento in rete delle autorità, ma anche nel sostegno fornito in situazioni specifiche. L’affermazione secondo cui molte organizzazioni possono già svolgere questo compito oggi non è supportata dall’inventario, dalle consultazioni dei comitati intercantonali e dai rapporti degli Stati. Un Ufficio dell’Ombudsman pubblico, nazionale e indipendente dei diritti dei bambini, noto per il suo ruolo nazionale e intercantonale, è anche più adatto a intervenire in situazioni in cui sono coinvolti diversi Cantoni o addirittura paesi stranieri. Il fatto che non sia opportuno imporre nuovi compiti ai Cantoni, pur riconoscendo che questo è il loro compito alla luce degli obblighi convenzionali, risulta contraddittorio. Una revisione della LPAG non dovrebbe imporre alcun obbligo aggiuntivo ai Cantoni qualora venisse introdotto un Ufficio dell’Ombudsman pubblico, nazionale e indipendente dei diritti dei bambini. Riteniamo pertanto che la mozione possa essere attuata pienamente sulla base dell’attuale Costituzione e legislazione federale.

**Conclusioni e richiesta**

Per tutti questi motivi, chiediamo che vengano soddisfatte le esigenze dei minori e delle parti interessate nella pratica, nonché la volontà politica del Parlamento, e che la creazione dell’Ufficio dell’Ombudsman pubblico, nazionale e indipendente dei diritti dei bambini, richiesto nella mozione, sia effettivamente al centro del progetto. Si tratta di creare, con un messaggio rielaborato, le basi giuridiche per l’istituzione di un Ufficio dell’Ombudsman pubblico, nazionale e indipendente dei diritti dei bambini e con mansioni mirate, che colmi efficacemente le attuali lacune del sistema. In questo contesto, vi chiediamo di presentare tempestivamente al Parlamento un nuovo messaggio in conformità con quanto richiesto dalla mozione Noser 19.3633, che soddisfi i seguenti requisiti:

* Mandato di diritto pubblico
* Attività di consulenza legale e intermediazione
* Con diritto all’informazione
* Nazionale e indipendente
* Conforme ai tempi attuali e a bassa soglia, multilingue e accessibile senza barriere per tutti i bambini della Svizzera
* Competenze nel rapporto con i bambini
* Conoscenze giuridiche in tutti i settori del diritto
* Finanziamento di due milioni di franchi all’anno: questo budget, basato sull’esperienza del progetto modello di diritto privato, è sufficiente per svolgere i compiti in modo sostenibile ed efficace

Qualora aveste domande sulla nostra presa di posizione o su altri esempi pratici, non esitate a contattare Cognome, Nome, Funzione, Organizzazione alle seguenti coordinate: Indirizzo e-mail / Numero di telefono.

Vi ringraziamo della vostra attenzione e considerazione nei confronti delle preoccupazioni espresse nella nostra presa di posizione e per il vostro continuo e prezioso lavoro a favore dei bambini in Svizzera.

Cordiali saluti,

**Organizzazione**

Titolo Nome Cognome Titolo Nome Cognome

Funzione Funzione